



## COMUNICATO STAMPA

### **FABBRICATI RURALI: DOMANDE DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2011**

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato in data odierna, stabilisce che entro il 30 settembre 2011 è possibile presentare all'Agenzia del Territorio la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali.

La domanda di variazione può essere presentata all'Ufficio provinciale competente per territorio unitamente ad una o più autocertificazioni con firma autenticata, redatte su modelli conformi agli allegati A, B e C del predetto decreto, oltre ad ogni altro documento ritenuto utile.

Come specificato nel comunicato dell'Agenzia del Territorio, pubblicato sul sito web ([www.agenziaterritorio.gov.it](http://www.agenziaterritorio.gov.it)) in data odierna, la presentazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

L'Agenzia del Territorio rende, inoltre, disponibile sul proprio sito internet una specifica applicazione, che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell'avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

La medesima domanda, debitamente compilata e stampata con la predetta applicazione entro la data del 30 settembre 2011, sottoscritta ed integrata da tutta la documentazione prevista, è considerata tempestiva a condizione che venga presentata all'Ufficio, con una delle modalità sopraindicate, entro 15 giorni dalla data di acquisizione nel sistema.

I fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito un intervento edilizio, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, continueranno ad essere dichiarati in catasto secondo le consuete modalità, allegando una specifica autocertificazione. Per questi fabbricati non sarà necessario dichiarare la permanenza dei requisiti di ruralità relativa al quinquennio precedente.

Per i fabbricati rurali da censire nella categoria D/10, la rendita catastale è determinata tramite stima diretta.

Viene istituita la nuova classe "R" della categoria A/6, senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo; mantengono invece la rendita in precedenza attribuita e assumono la categoria D/10 anche le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, già censite con destinazione diversa da quella abitativa ed oggetto della suddetta domanda di ruralità.

Ad effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità sarà l’Ufficio provinciale dell’Agenzia che si avvarrà, a tal fine, delle informazioni utili detenute dalle altre Amministrazioni pubbliche.

Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità rimane, comunque, l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione con procedura Docfa.

Nei territori in cui il Catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, l’attività di verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità è svolta dalle medesime Province.

Roma, 21 settembre 2011